



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019; B) TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019

Art. 1

TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate «Parti Contraenti», desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del rispetto reciproco, della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo interesse, considerando che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale, che stabilisca norme sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Ambito di applicazione

Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione giudiziaria in materia penale, a condizione che l'indagato o l'imputato nel caso rispetto al quale si richiede la cooperazione, quando identificato, sia penalmente imputabile nello Stato Richiesto.

Versione in vigore dal 9 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019
Estremi	Legge 20 aprile 2022, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-45-2022/art-1>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 ·
Art. 1

Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 ·
Art. 1

